



CITTÀ DI CHIVASSO

## ACCONTO TARI 2026 INFORMAZIONI ALL'UTENZA

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 15bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 (secondo il quale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, i versamenti dei tributi comunali la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base del regolamento e delle tariffe dell'anno precedente, mentre i versamenti la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti relativi all'anno in corso, purchè pubblicati nell'apposito sito del Mef entro il 28 ottobre di ciascuna anno) e nell'art. 28 comma 4 del vigente Regolamento TARI, con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 31/03/2026* sono state stabilite le seguenti **scadenze e modalità di pagamento della TARI 2026**:

- **l'invio degli avvisi di pagamento della TARI anno 2026 è effettuata in due distinte fasi**, la prima comprendente le tre rate a titolo di acconto, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari TARI approvate per l'anno 2025, e la seconda riferita all'ultima rata a conguaglio della TARI dovuta sulla base delle disposizioni regolamentari e delle tariffe che verranno approvate per l'anno 2026;
- **l'acconto della TARI 2026 è parametrato in proporzione alle tariffe ed alle disposizioni regolamentari TARI 2025**, nella misura del **75% dell'importo complessivamente dovuto su base annua**, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate al Consorzio di Area Vasta CB16;
- **l'acconto** così dovuto è ripartito in **tre rate** di pari importo **aventi scadenza il 22 GIUGNO 2026, il 1° SETTEMBRE 2026 ed il 22 OTTOBRE 2026**, con facoltà per il contribuente di effettuare il pagamento dell'**acconto in unica soluzione** entro la scadenza della seconda rata (**1° SETTEMBRE 2026**);
- l'ultima **rata a saldo** della TARI anno 2026 dovrà essere versata **entro il 22 DICEMBRE 2026**, sulla base delle tariffe e delle disposizioni regolamentari che verranno adottate dal Consiglio Comunale, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno e con applicazione del **conguaglio sull'importo già addebitato a titolo di acconto**. In sede di saldo verranno richieste altresì le componenti perequative introdotte da ARERA (UR1, UR2, UR3);
- entro l'emissione del saldo 2026, unitamente agli avvisi di pagamento bonari della TARI verrà inviato unicamente l'**avviso di pagamento PagoPA Multi-beneficiario**, ferma restando la possibilità per i contribuenti che lo dovessero preferire, di poter richiedere al Consorzio di Area Vasta CB16 l'alternativo modello F24 precompilato.

Tutto ciò premesso, per la determinazione dell'acconto TARI 2026 sono state applicate le tariffe della TARI anno 2025, approvate con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28 aprile 2025*, qui di seguito riportate:

### TARIFE UTENZE DOMESTICHE ANNO 2025

(al netto del TEFA dovuto alla Città Metropolitana e delle quote perequative ARERA - UR1, UR2 e UR3)

Numero componenti nucleo familiare	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/anno
1 componente	0,9282	109,1856
2 componenti	1,0907	218,3712
3 componenti	1,2183	272,9640
4 componenti	1,3228	354,8532
5 componenti	1,4272	436,7424
6 o più componenti	1,5084	504,9834

### TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2025

(al netto del TEFA dovuto alla Città Metropolitana e delle quote perequative ARERA - UR1, UR2 e UR3)

CATEGORIE	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	CATEGORIE	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq	CATEGORIE	Tariffa fissa €/mq	Tariffa variabile €/mq
01	0,7835	1,5288	11	2,0959	4,0923	21	2,1351	4,1529
02	0,5876	1,1652	12	1,1949	2,3444	22	10,9106	21,2865
03	0,9990	1,9576	13	2,7619	5,3834	23	9,5003	18,5412
04	1,4887	2,9131	14	2,1743	4,2321	24	7,7569	15,1201
05	0,7444	1,4449	15	1,6258	3,1741	25	5,4063	10,5663
06	0,6660	1,3144	16	3,4867	6,7956	26	3,0166	5,8728
07	3,2125	6,2690	17	2,8991	5,6490	27	14,0447	27,3876
08	1,8609	3,6169	18	2,0176	3,9525	28	5,3672	10,4638
09	2,4485	4,7635	19	2,1351	4,1715	29	13,5550	26,4648
10	2,5269	4,9173	20	1,8021	3,5097	30	2,0372	3,9898

Con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 17 dicembre 2025*, è stato stabilito di estendere la gestione associata della TARI con il Consorzio di Area Vasta CB16 a tutto il terzo periodo regolatorio disciplinato da ARERA con l'MTR-3 di cui alla deliberazione n. 397/2025 del 5 agosto 2025 (2026-2029). La gestione della TARI a decorrere dall'anno 2026 sarà disciplinata dalla nuova convenzione che dovrà essere approvata entro il 31 luglio 2026; nelle more dell'approvazione della nuova convenzione, si intendono estesi gli effetti giuridici di quella vigente lo scorso anno, fatti salvi i conguagli conseguenti alla determinazione dei costi di gestione che si renderanno necessari a seguito della predisposizione e validazione del PEF 2026-2029. È stato conseguentemente modificato l'articolo 39 del vigente regolamento disciplinante la TARI.

Si riportano qui di seguito le principali agevolazioni e riduzioni previste dal vigente Regolamento Comunale disciplinante la TARI, evidenziando che il medesimo potrà subire variazioni entro il termine di legge, attualmente fissato al 31 luglio 2026.

## AGEVOLAZIONI SOCIALI UTENZE DOMESTICHE (art. 23)

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, è stato approvato il Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate ("bonus sociale rifiuti"), previsto dall'art. 57-bis c. 2 del DL n. 14/2019.

Il decreto prevede l'applicazione automatica del bonus (pari al 25% della TARI) a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € (per l'anno 2025) o 9.796,00 € (a decorrere dal 2026) o 20.000,00 € per i nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico.

Tale bonus è finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici (UR3,a), che ARERA ha inizialmente determinato in 6 €/utenza, ed è erogato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, a tutti gli aventi diritto, sulla scorta dei dati messi a disposizione dall'INPS (attraverso SGATE), preferibilmente mediante compensazione con la TARI dovuta.

A seguito dell'emanazione dei provvedimenti sopra citati, con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 28 aprile 2025*, sono state apportate modificazioni alle disposizioni contenute nell'art. 23 del Regolamento TARI, disciplinante altresì le agevolazioni correlate all'ISEE finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale, che sono state rideterminate, **ferma restando la necessità di presentare la richiesta entro il 31 ottobre di ciascun anno per usufruire delle stesse.**

Con *deliberazione della Giunta Comunale n. 312 del 23 dicembre 2025*, esercitando la facoltà prevista dall'articolo 23 comma 6bis del vigente regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), sono poi state adottate disposizioni di coordinamento fra quanto stabilito dai provvedimenti attuativi del "bonus sociale per i rifiuti" emanati da ARERA e le agevolazioni comunali.

**Entro il 31 luglio 2026 potranno essere apportate modificazioni all'art. 23 del regolamento TARI, che saranno tempestivamente rese note mediante pubblicazione di appositi avvisi sui siti internet del Comune e del Consorzio.**

**SI RAMMENTA AI NUCLEI FAMIGLIARI RESIDENTI CON ISEE FINO A 14.000,00 € CHE LA SCADENZA PER PRESENTARE LE ISTANZE DI AGEVOLAZIONE TARI 2026 COMUNALE È ATTUALMENTE FISSATA AL 31 OTTOBRE 2026.**

**COME RICHIEDERLE:** La richiesta deve essere presentata utilizzando gli appositi moduli **che saranno pubblicati sul sito internet [www.comune.chivasso.to.it](http://www.comune.chivasso.to.it), oppure** distribuiti presso lo **Sportello Unico Polivalente del Comune (SUP)** e lo sportello del Consorzio di Area Vasta CB16. La **DOMANDA indirizzata all'Ufficio Tributi**, completa dell'attestazione ISEE in corso di validità, della copia dell'avviso di pagamento in acconto ovvero della dichiarazione per l'applicazione della tassa consegnata al CB16 e della copia del documento d'identità del richiedente, dovrà essere **presentata** mediante:

- servizio postale (Comune di Chivasso – Ufficio Tributi – Piazza C.A. Dalla Chiesa 8 – 10034 Chivasso)

- e-mail [protocollo@comune.chivasso.to.it](mailto:protocollo@comune.chivasso.to.it);

- PEC [protocollo@pec.comune.chivasso.to.it](mailto:protocollo@pec.comune.chivasso.to.it) per coloro che sono in possesso di posta certificata;

- consegna diretta al **SUP (SPORTELLO UNICO POLIVALENTE) del Comune** - Piazza C.A. Dalla Chiesa 4 (Piano terra Municipio - ex locali Biblioteca), durante il seguente orario: **LUNEDÌ-MERCOLEDÌ-GIOVEDÌ-VENERDÌ 9.00-12.00; MARTEDÌ 9.00 – 11.00 e 15.00 – 17.00; SABATO 9.00-11.00.**

Le domande incomplete o prive della necessaria documentazione, ovvero presentate oltre il suddetto termine, non saranno in ogni caso accettate.

**LE DOMANDE PER L'OTTENIMENTO DI AGEVOLAZIONI VERRANNO SOTTOPOSTE A CONTROLLI SULLA VERIDICITA'. OVE NON RISULTASSERO VERITIERE, OLTRE ALLA REVOCA IMMEDIATA DEL BENEFICIO CONCESSO, SARANNO SEGNALATE ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA.**

**Si evidenziano qui di seguito le ulteriori agevolazioni sociali previste dall'art. 23 del vigente regolamento TARI:**

- ai **nuclei famigliari comunque in stato di indigenza che percepiscono contributi economici di tipo assistenziale da parte della struttura socio assistenziale competente** per territorio, siano essi a carattere continuativo o saltuario è riconosciuta una **riduzione del 100% della tassa**. Nel caso in cui il contributo sia continuativo, l'esenzione compete per l'intera annualità; nel caso invece in cui il contributo sia saltuario, l'esenzione è computata in dodicesimi, sulla base della durata del contributo stesso (agevolazione concessa a seguito segnalazione effettuata dalla struttura socio assistenziale competente per territorio).
- per le **utenze domestiche ubicate in prossimità della discarica**, previste dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 23, è accordata d'ufficio una delle seguenti riduzioni della tassa:
  - 100% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza non superiore a 200 metri dal confine della discarica;
  - 40% della tassa (parte fissa e variabile), se ubicate ad una distanza compresa tra 200 e 700 metri dal confine della discarica.
- per le **utenze ubicate nelle zone 1, 2 e 3** individuate dal soggetto gestore ai fini dell'effettuazione del servizio, in cui la raccolta dei rifiuti indifferenziati è svolta quindicinalmente anziché settimanalmente è prevista l'applicazione d'ufficio della **riduzione dell'1,5% della TARI**

### RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

**PER UTENZE DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE (art. 20 commi 1 e ss.):** per le utenze domestiche non stabilmente attive, tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono all'estero per più di sei mesi all'anno, la tariffa è **ridotta del 20% sia per la parte fissa che per la parte variabile**, a condizione che vengano utilizzate nel corso dell'anno per una durata non superiore a 180 giorni e che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiari di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.

**PER PENSIONATI ESTERI (art. 20 comma 4)**

Ai sensi dell'art. 1 c. 48 Legge n. 178/2020, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

**COSTRUZIONE RURALE AD USO ABITATIVO (art. 20 comma 5):** agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata, in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una **riduzione del 30% della parte variabile della tariffa**, non cumulabile con la riduzione per recupero dei rifiuti prodotti mediante compostaggio o altre forme.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della domanda, salvo che non siano richieste contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

**PER RECUPERO DELLA FRAZIONE ORGANICA (art. 21):** la tariffa è **ridotta del 10%, limitatamente alla quota variabile**, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica. La riduzione è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al Consorzio di Area Vasta CB16, con effetto dalla richiesta, che deve prevedere l'esplicita rinuncia al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione. Tale agevolazione non è concessa in caso di utilizzo di dissipatori o trituratori di rifiuti alimentari, che, come da segnalazione dell'Autorità d'Ambito Torinese 3, potrebbero determinare gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico.

## RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

**PER UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE** (art. 22 comma 1 e seguenti): la tariffa è **ridotta del 20% sia per la parte fissa che per la parte variabile** per i locali ed aree adibite ad attività stagionale, occupate o condotte per meno di 180 giorni nel corso dell'anno solare, come risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

**PER VIABILITA' PRECLUSA** (art. 22 comma 4): per le zone della città, in cui la viabilità è preclusa o altamente limitata per un periodo superiore ai 6 mesi, a seguito di emissione apposito provvedimento dell'Autorità competente, la parte fissa e variabile della tariffa applicata alle attività commerciali o artigianali è **ridotta del 20%**, per tutto il periodo interessato alla predetta limitazione.

Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato a decorrere dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

**AGEVOLAZIONI ANTIRACKET/USURA** (art. 23 comma 7): in favore delle imprese che sporgono denuncia nei confronti di atti di estorsione o usura compiuta ai loro danni è riconosciuto **un contributo annuo pari alla TARI ed addizionali dovute dalla vittima per un periodo di cinque anni** a partire dall'annualità in cui è effettuata la richiesta debitamente documentata. Per l'applicazione di tale agevolazione, si demanda all'apposito regolamento approvato con *deliberazione* C.C. n. 26 del 30 giugno 2014.

**PER AVVIO AL RICICLO DEI RIFIUTI PRODOTTI** (art. 9)

Alle utenze non domestiche che provvedono ad **avviare al riciclo**, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è riconosciuta la **riduzione della parte variabile** della tassa, secondo la tabella seguente:

AMMONTARE DEI RIFIUTI AVVIATI AL RECUPERO	% RIDUZIONE DELLA TARIFFA – PARTE VARIABILE
Recupero fino al 25% dei rifiuti totali prodotti	20 %
Recupero dal 25% al 50% dei rifiuti totali prodotti	40 %
Recupero dal 50% al 75% dei rifiuti totali prodotti	60 %
Recupero di oltre il 75% dei rifiuti totali prodotti	80 %

A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a **riciclo** dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, recepite nei commi 4bis e 4ter dell'art. 9 del Regolamento TARI. Pertanto, **le utenze non domestiche che non hanno esercitato la facoltà di uscire dal servizio pubblico e che avviano al riciclo i propri rifiuti urbani al di fuori dello stesso** devono presentare, **ENTRO IL 31 GENNAIO 2027**, ai fini della **riduzione della parte variabile della TARI 2026**, al gestore della tassa, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente. La **documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo nell'anno solare precedente** deve essere presentata, **esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata** o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.

**L'omessa presentazione della richiesta e della predetta documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.**

**La riduzione è conteggiata a consuntivo e la relativa richiesta e documentazione deve essere ripresentata ogni anno.**

### UTENZE NON DOMESTICHE - RECEPIMENTO DISPOSIZIONI INTRODOTTE DAL D.LGS. 116/2020

Il D. Lgs. n. 116 del 2020 e s.m.i., di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero.

Con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021* sono state recepite nel Regolamento disciplinante la TARI le predette disposizioni impattanti sull'applicazione della tassa, cercando, nel contempo, di coordinare le stesse con la vigente normativa tributaria, compatibilmente con la potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 (artt. 2, 3, 5, 6, 8, 8bis, 9, 12, 19, 22, allegato 1 del Regolamento TARI).

Per comunicare la decisione di avvalersi di soggetto privato per avviare al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti da un'utenza non domestica (per almeno 2 anni), occorre presentare richiesta, utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune ([www.comune.chivasso.to.it](http://www.comune.chivasso.to.it)), entro le seguenti scadenze:

- ENTRO IL 30 GIUGNO DI CIASCUN ANNO, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO:** entro il 30 giugno 2025 con decorrenza 1° gennaio 2026; entro il 30 giugno 2026 con decorrenza 1° gennaio 2027
- PER UTENZE ATTIVATE IN DATA SUCCESSIVA AI TERMINI ANNUALI SOPRA INDICATI: ENTRO 60 GIORNI DALL'INIZIO DELL'OCCUPAZIONE/DETENZIONE DEI LOCALI/AREE, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO**

Sul sito del Comune sono pubblicate informazioni più dettagliate.

Come previsto dall'art. 8bis del Regolamento TARI, a coloro che, entro il 30 giugno 2025, hanno manifestato al Comune la volontà di abbandonare il servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2026 e rivolgersi al mercato per l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, è stata azzerata la parte variabile della TARI. **La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio: nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sotto indicati, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il soggetto gestore della TARI provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.**

A decorrere dal 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, si applicano le disposizioni disciplinanti la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a **recupero** dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche, contenute nell'art. 3 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, recepite nel comma 7bis e 7ter dell'art. 8bis del Regolamento TARI. Pertanto, **le utenze non domestiche che conferiscono in tutto i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico** devono presentare,

**ENTRO IL 31 GENNAIO 2027**, ai fini dell'**esenzione dal pagamento della parte variabile della TARI anno 2026**, al gestore della stessa, **idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente**. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero nell'anno solare precedente deve essere presentata **esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata** o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui sopra, il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.

Il Comune, il Soggetto gestore del Servizio e quello di gestione della TARI hanno la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

#### **RECEPIMENTO DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO PER LA REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI (TQRIF), APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELL'ARERA N. 15/2022/R/RIF**

Con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 gennaio 2023*, sono state apportate modificazioni al Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020 e successive modifiche e/o integrazioni, in recepimento delle disposizioni contenute nel Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif, adeguate alla normativa tributaria. **Sintesi delle principali modificazioni ed il testo coordinato del Regolamento Comunale sono consultabili sul sito del Comune e del Consorzio.**

#### **DICHIARAZIONI DI INIZIO OCCUPAZIONE, DI VARIAZIONE, DI CESSAZIONE (art. 29)**

Le dichiarazioni per l'applicazione della TARI devono essere consegnate o trasmesse al Consorzio di Area Vasta CB16 **ENTRO 90 GIORNI SOLARI** dalla data di inizio, variazione o cessazione dell'occupazione dei locali o delle aree.

Nella Sezione "PORTALE TRASPARENZA SERVIZIO RIFIUTI" dei siti Internet del Comune ([www.comune.chivasso.to.it](http://www.comune.chivasso.to.it)), del Consorzio ([www.consorziobacino16.it](http://www.consorziobacino16.it)) e del Soggetto Gestore Seta SpA ([www.setaspa.com](http://www.setaspa.com)), è pubblicata la **CARTA DI QUALITÀ DEL SERVIZIO INTEGRATO RIFIUTI**, approvata con *deliberazione dell'Assemblea consortile n. 31 del 21 dicembre 2022*.

Con *deliberazione di Assemblea Consortile n. 7 del 22 aprile 2022* e' stato definito l'inquadramento nello **SCHEMA I** dei livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla Tabella 1 – art. 53 dell'allegato A) del TQRIF.

#### **VERIFICA REGOLARITÀ TRIBUTARIA**

Si rammenta che, ai sensi del vigente **Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali**, ai sensi dell'articolo 15ter del D.L. n. 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019, come da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 29 luglio 2025, il rilascio, il rinnovo, il subingresso, la variazione od altre vicende giuridiche relative ad autorizzazioni, concessioni od atti equivalenti, ovvero le attività di controllo sulle segnalazioni certificate di inizio di attività (SCIA e comunicazioni varie) nei confronti delle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività produttive - siano esse di natura agricola, artigianale, industriale, commerciale, di servizi, professionali o produttive di ogni tipo – sono soggette alla verifica della regolarità tributaria TARI e TARES. Sono stati avviati anche i controlli per le attività in essere.

**Si invitano pertanto i contribuenti interessati a mettersi in contatto con gli sportelli del Consorzio di Area Vasta CB16, della SOGET o dell'Ufficio Tributi (con riferimento al tributo giornaliero) per regolarizzare eventuali posizioni pendenti, anche definendo apposito piano di rateizzazione.**